

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

(Città Metropolitana di Milano)

**OGGETTO: “AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO
SPORTIVO “A. SALA”**

L’anno duemilaventisei il giorno _____ del mese di _____

In esecuzione della Determinazione: _____

-----TRA-----

Il Comune di San Donato Milanese, indicato d’ora in avanti come
“Amministrazione Comunale = AC”, (C.F. 00828590158), in persona del
Dirigente dell’Area Servizi alla Collettività....., domiciliato per la carica a
San Donato Milanese in via Cesare Battisti, nr. 2, che dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione
Comunale che rappresenta-

-----E-----

L’Associazione Sportiva Dilettantistica:

individuata d’ora in avanti come “ASSOCIAZIONE”, con sede in - , il
cui atto costitutivo e statuto sono stati registrati pubblico registro con Repertorio
n. – in data _____, Partita Iva, in persona del suo presidente nonché
legale rappresentante, - C.F.:

-----PREMESSO-----

che il Comune di San Donato Milanese è proprietario dell’impianto sportivo A.
Sala individuato con D.G.C. nr. 67/2008 tra quelli senza rilevanza economica;

che l'area su cui insiste il campo sportivo rientra nel piano di recupero relativo agli immobili e alle aree site nel Comune Di San Donato Milanese denominate "Cascina Ronco" di cui alla convenzione rep. n.5852 raccolta n.4670 del 29/03/2022, ad oggi non ancora avviato;

che nelle more di un avvio del suddetto progetto, si ritiene comunque di mantenere attivo l'impianto sportivo in oggetto attraverso un affidamento in concessione;

che con Determinazione n. 90 del 27/05/2026 si è disposto l'avvio d'indagine esplorativa pubblica finalizzata ad accogliere la manifestazione di interesse da parte dei soggetti che intendano gestire gli impianti sportivi in oggetto secondo un modello gestionale teso a realizzare le seguenti finalità di interesse pubblico:

- promuovere la pratica sportiva con finalità prevalentemente ludico-motorie-ricreative-educative;
- valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo, senza finalità di lucro;
- realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione di soggetti utilizzatori;
- ottenere una conduzione efficace ed efficiente dell'impianto, senza oneri ordinari a carico del Comune;
- salvaguardare il patrimonio dell'impianto sportivo e contestualmente contribuire con riconoscimento al Comune di un canone concessorio sostenibile rispetto alle attività ivi svolte;
- concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione fra i progetti del Comune e le attività di altre associazioni;

che in esito a tale manifestazione d'interesse hanno risposto....

che con Determinazione nr. _____ si è disposto l'affidamento
a _____

che l'affidamento avviene ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 36/2023 (codice degli appalti);

-----**RICHIAMATI**-----

L'art 118 della Costituzione laddove si sottolinea che i “comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

L'art. 3 del D.Lgs 267/2000: “I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

L'art. 8 del D.Lgs 267/2000: “I comuni (...) valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale”;

L'art. 2.2.m dello statuto comunale attribuisce al Comune il compito di favorire lo sviluppo delle attività sportive, ricreative e del tempo libero;

L'art. 2.1 della L.R. 27/2006: “Gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata”;

L'art. 6.2 del D.Lgs 38/2021 che prevede che: “Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è

affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari”;

Il vigente “Regolamento per l’uso degli impianti sportivi di proprietà comunale ai sensi della legge Regionale n. 27/2006 che classifica gli impianti sportivi privi di rilevanza economica, le modalità di affidamento in concessione degli stessi e i termini del rapporto contrattuale delle concessioni dei suddetti impianti;

L’art 32.8 della Legge n. 724/94 che in caso di assegnazione di beni del patrimonio pubblico per scopi sociali è possibile applicare canoni inferiori a quelli di mercato;

La Delibera Giunta Comunale nr. 75 del 10/07/2025 di approvazione del DUP 2026-2028, che alla Missione 06 - Programma 1 che, tra le altre funzioni, attribuisce allo sport una funzione di integrazione e di apprendimento di alcuni dei valori che concorrono allo sviluppo della comunità. Con questo obiettivo saranno promosse azioni per rendere la pratica sportiva leva di inclusione, crescita per le popolazioni più fragili e a rischio emarginazione.

-----**CONSIDERATO**-----

Che l’associazione è un’Associazione Sportiva Dilettantistica costituita ai sensi delle disposizioni vigenti;

Che l’Associazione è iscritta al Registro all’Albo delle Associazioni del Comune;

-----**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**-----

ART. 1 – PREMESSA

Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari ed essenziali per l'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposti dalle parti con il presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la disciplina per la gestione dell'impianto sportivo A. Sala – campo da calcio a 7 come planimetria allegata.

L'Associazione

- dichiara di accettare l'uso dell'impianto oggetto del presente contratto nello stato di fatto e dichiara di non aver rinvenuto vizi che possano recare danno al medesimo e/o a terzi come da verbale di consegna dei locali del _____ che si allega;
- si impegna a mantenere gli spazi assegnati in modo decoroso, nel pieno rispetto dell'armonia estetica e dell'equilibrio ambientale e paesaggistico;
- si impegna a svolgere la propria attività sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme vigenti anche se non materialmente citate, oltre alle condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal presente affidamento che dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

ART. 3 – FINALITÀ'

Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo i locali a disposizione dei cittadini e degli organismi che svolgono attività sportive, riconosciute a tutti gli effetti come servizio pubblico locale.

L'impianto è idoneo per lo svolgimento di attività sportiva e di carattere amatoriale.

La gestione dell'impianto deve essere improntata a criteri di efficacia ed efficienza, economicità, trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole e deve tendere alla integrazione di tutti i cittadini, alla coesione sociale ed allo sviluppo della cultura del rispetto per l'ambiente e per la cosa pubblica.

La pratica sportiva, in quanto strumento al servizio del processo educativo, deve promuovere la cultura del rispetto e della responsabilità, favorire il riconoscimento di regole condivise, e incentivare a competere lealmente. Ogni forma di doping, o anche solo il ricorso a mezzi scorretti al fine di conseguire una facile vittoria, costituiscono una violazione dei principi dello sport.

Lo sport, oltre che sfida e competizione leale, è fonte di divertimento e di benessere psicofisico. A tal fine esso deve costituirsi come spazio di condivisione e di incontro, favorendo i valori dell'amicizia, dell'inclusione, della solidarietà e della pace.

ART. 4 - DURATA

La durata del contratto è fissata in 3 (tre) Stagioni Sportive dal 2026/2027 al 2029/2030 a decorrere dal _____. Il presente affidamento, alla fine del suddetto periodo, scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso o disdetta.

Il Comune si riserva di prorogare per ulteriori anni 2 il contratto, ovvero di risolvere anticipatamente il presente affidamento nel caso in cui:

- a seguito di nuove disposizioni normative, si rendesse necessario definire altra modalità di utilizzo dei suddetti impianti;
- a seguito di avvio delle opere riferite alla convenzione Repertorio n.5852 Raccolta n.4670 di cui in premessa. In tal caso il preavviso dovrà avvenire con un anticipo di

almeno nr. 90 giorni;

- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

ART. 5 – CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

La consegna dell'impianto sportivo avviene a seguito di sopralluogo in contraddittorio tra le parti con stesura di relativo Verbale, rappresentativo dello stato di fatto dei luoghi, attrezzature ed impianti e potrà avvenire in via anticipata rispetto alla stipula del contratto qualora sia funzionale a garantire il servizio sportivo.

L'Associazione si obbliga a conservare e custodire l'impianto di cui al presente affidamento, con cura e con la massima diligenza e si obbliga altresì a restituire lo stesso alla scadenza del presente contratto in buone condizioni igieniche e strutturali, libero da attrezzature e cose di proprietà dell'Associazione

L'Associazione è comunque tenuta, nel corso della gestione, all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause ad essa riconducibili divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dai locali.

L'Associazione non potrà effettuare nessun lavoro e nessuna modifica all'impianto senza preventiva autorizzazione scritta del Comune. Le eventuali opere di miglioria dell'impianto, come previamente autorizzate, realizzate dall'Associazione resteranno alla fine della validità del contratto di proprietà del Comune.

Decorso il termine del contratto, al fine della riconsegna al Comune si procederà parimenti ad apposito sopralluogo, in contraddittorio tra le parti, con stesura di relativo Verbale, rappresentativo dello stato di fatto dei luoghi.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad

imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati all'Associazione.

ART. 6 – CANONE E SPESE UTENZE

Ai sensi della determinazione n. ____ il canone annuo, viene definito in euro ____ oltre IVA di legge, verrà corrisposto in unica soluzione entro il ____ di ogni annualità.

È prevista la rivalutazione annua del canone ISTAT. Gli uffici comunali provvederanno entro le scadenze sopra indicate ad emettere avvisi di pagamento attraverso la piattaforma Pago PA.

L'associazione/società è tenuta a versare annualmente anche una quota quale rimborso di spese per le utenze che rimarranno comunque intestate al Comune.

ART. 7 – CAUZIONE

L'Associazione è obbligata in sede di stipula del contratto, a presentare una cauzione definitiva dell'importo di euro 200,00 , a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti nel presente contratto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza dell'affidamento, compresa eventuale riduzione proporzionale. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento;
- dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione;
- del rimborso delle spese che il Comune fosse eventualmente obbligato a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento delle obbligazioni o

cattiva esecuzione del servizio da parte dell'Associazione.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Associazione è obbligata a reintegrare, entro 15 gg., la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'affidamento. Per ulteriori dettagli si rinvia alle norme vigenti.

ART. 8 – ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è tenuta ad utilizzare l'impianto affidato per i propri fini statutari, per lo svolgimento di attività sportiva. L'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017. In particolare, l'Associazione esercita, organizza e gestisce in via stabile le attività sportive dilettantistiche di cui all'art.5 lettera t) del suddetto decreto nei seguenti sport e discipline sportive: _____

Ogni eventuale variazione di attività dovrà ottenere il nulla osta del Comune.

L'Associazione consapevole che l'impianto affidato non possiede i necessari requisiti per lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico pertanto si impegna sotto la propria ed esclusiva responsabilità ad utilizzarlo con tali limitazioni o a provvedere alle necessarie autorizzazioni esonerando il Comune da responsabilità derivanti da un uso improprio.

L'Associazione assume tutti gli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione incendi ai sensi del d. lgs 81/2008 e DPR 151/2011 e del DM 18 marzo 1996, così come integrato dal DM 6 giugno 2005 concernente "Norme di sicurezza per la

costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" in qualità di titolare responsabile dell'attività presso l'impianto.

In particolare l'Associazione, quale titolare dell'impianto deve:

- assolvere agli adempimenti di sicurezza e d'igiene sul lavoro se ha lavoratori subordinati o equiparati;
- risarcire i danni causati a terzi frequentanti l'impianto da condizioni di pericolo degli ambienti dell'impianto ai sensi degli articoli 2043 e 2050 del Codice Civile;

L'Associazione è tenuta a rispettare la normativa di riferimento applicabile, inclusi i Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate.

L'Associazione, ai sensi del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. è tenuta ad adottare modelli organizzativi, codici di condotta e nominare un Responsabile per la protezione dei minori contro abusi e maltrattamenti.

In particolare l'Associazione si impegna:

- a) versare il canone annuo, come meglio specificato all' Art. 6;
- b) ad effettuare la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo come specificato all'art. 9;
- c) provvedere alla pulizia di tutti i locali e spazi di attività;
- d) all'apertura, chiusura e custodia dei locali;
- e) a provvedere alla fornitura di materiale di consumo (carta, sapone, etc.) nei locali;
- f) a verificare la dotazione dei materiali e delle attrezzature di pronto soccorso e relativi reintegri;

- g) a dotarsi di Defibrillatore Automatico Esterno (DAE);
- h) a provvedere, a proprie spese, a tutto il personale necessario per lo svolgimento della propria attività, nel rispetto degli obblighi di legge verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria, del D.lgs. 81/08 e della normativa di riferimento per i lavoratori sportivi così come definita dal D.Lgs. 36/2021. L'Associazione risponde, in ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Associazione ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo; di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;
- i) a stipulare apposite polizze assicurative a copertura danni verso cose o persone come meglio specificato al successivo Art. 16;
- j) a far rispettare la normativa vigente in materia di divieto di fumo nei locali pubblici;
- k) a garantire l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi, autorizzati dal Comune, nelle strutture o su apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alla struttura in oggetto e al personale comunale addetto al controllo;
- l) al pagamento di tributi imposte e tasse, inclusa la TARI, con obbligo di denuncia di inizio e fine occupazione, nonché a farsi carico delle autorizzazioni relative alle attività svolte;
- m) a trasmettere al Comune, annualmente entro il 30 giugno di ogni annualità:

- una relazione sull'attività svolta che dettagli i servizi offerti e le attività a favore delle fasce più deboli;
- dati numerici degli associati suddivisi in giocatori, allenatori, dirigenti etc. e n. di squadre iscritte ai campionati;
- una relazione che dovrà riportare elementi circa la situazione generale dei locali e dovrà dettagliare gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nella stagione sportiva precedente ed il programma delle attività manutentive da effettuarsi durante l'anno successivo;
- tariffe applicate;
- copia dei bilancio/rendiconto consuntivo dell'ultima stagione sportiva e preventivo per la successiva.

ART. 9 – MANUTENZIONI

Gli interventi di manutenzione ordinaria così come definita dall'art. 3 del DPR 380/2001, sono a carico dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta ad eseguire nell'impianto sportivo, a propria cura e spesa, le manutenzioni necessarie per il buon funzionamento dell'impianto, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché la manutenzione di ogni elemento facente parte integrante del fabbricato, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità complessiva, almeno al livello conservativo della consegna, ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari. Sono comprese le manutenzioni finalizzate anche ad ottenere omologhe del campo di gioco, per tutto il periodo di utilizzo, quali ad esempio:

- ogni intervento di manutenzione ordinaria, compresi gli interventi dovuti a danni o rotture accidentali, tale da garantire il buon funzionamento dell'immobile, degli impianti

tecnologici e delle attrezzature, e quindi la riconsegna dello stesso, alla scadenza della concessione, in buone condizioni di conservazione e funzionamento;

- la verifica periodica/collaudo degli impianti e delle attrezzature presenti all'interno dell'impianto sportivo, compreso il rilascio della necessaria certificazione ai sensi di legge.

L'Associazione ha l'obbligo di costituire il Fascicolo dell'Immobile e annotare ogni intervento di manutenzione ordinaria, con le necessarie certificazioni, attestati di conformità, verbali di verifica e/o ispezione e/o collaudo, libretti d'impianto resesi necessari nel corso del tempo dalla normativa ed ogni altra informazione utile al concedente per verificarne la corretta gestione.

L'Associazione potrà affidare a terzi, in possesso delle capacità tecniche e professionali adeguate e certificate, la fornitura di servizi specialistici quali la manutenzione del verde, le pulizie e la sanificazione, la gestione calore ecc..

L'Associazione deve tenere un REGISTRO DELLE VERIFICHE dove vengono registrati i controlli effettuati sugli impianti e sugli apparecchi installati, secondo quanto disposto dalle leggi o normative vigenti di riferimento e mantenerlo aggiornato e disponibile per ogni tipo di controllo.

Tale registro deve contenere, per ogni tipologia di impianto o apparecchio:

- a) l'ubicazione;
- b) la data del controllo;
- c) il tipo di controllo effettuato;
- d) i provvedimenti e/o le azioni correttive adottati;
- e) la data dell'intervento;
- f) il nominativo e la firma del manutentore;

g) ogni altra indicazione utile.

L'Associazione deve inoltre tenere un dettagliato calendario delle visite, dei controlli, delle ispezioni periodiche che deve effettuare sugli impianti oggetto della gestione.

L'Associazione è tenuto a trasmettere tempestivamente all'Ufficio Sport del Comune una copia delle certificazioni di avvenuta effettuazione delle operazioni di manutenzione obbligatorie per legge.

Il Fascicolo dell'immobile e il Registro delle verifiche aggiornati dovranno essere consegnati al Comune alla scadenza della concessione e comunque alla data della riconsegna dell'impianto.

Il Comune avrà a suo carico la manutenzione straordinaria così come definita dall'art. 3 del dpr 380/2001 non dovuta o causata da mancata o inadeguata manutenzione ordinaria del Concessionario e qualora la stessa risulti, a seguito di specifico parere dei competenti uffici comunali, indispensabile per garantire la sicurezza o la continuità di svolgimento delle attività principali.

Il dettaglio delle attività manutentive in capo all'Associazione, vengono rappresentati, a titolo indicativo, ma non esaustivo, nell'All B.1 dove gli adempimenti obbligatori per legge contrassegnati con l'asterisco (*).

ART. 10 – PROVENTI DELLA GESTIONE

All'Associazione competono i proventi derivanti da:

- quote associative;
- pubblicità;
- contratti di sponsorizzazione;
- somministrazione di carattere occasionale, limitato e con localizzazione non esclusiva di bibite analcoliche, piccola caffetteria, alimenti confezionati privi

di cottura;

- quote derivanti dalla organizzazione di manifestazioni occasionali (tornei; incontri; feste ...) compatibili con le finalità di cui all'art.3 per un numero complessivo annuo pari a 12;

ART. 11 - PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DEI LOCALI E SPONSORIZZAZIONI

È consentita ogni forma di pubblicità nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento sulla pubblicità e sull'applicazione del canone degli impianti pubblicitari vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa. L'Associazione è comunque responsabile del pagamento della tariffa ove essa sia prevista dalla normativa in vigore. I contratti pubblicitari stipulati devono essere inviati, per conoscenza, all'Amministrazione Comunale.

Risulta vietato ogni messaggio, anche visivo, considerato non rispettoso ed in contrasto con i principi e valori della dignità umana, libertà, uguaglianza, diritti umani.

ART. 12 - CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE

Il Comune, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'impianto nel rispetto degli impegni assunti con il presente affidamento.

I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso all'impianto in qualsiasi momento anche senza preavviso. Al termine del controllo l'incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a quanto riscontrato. Il Comune, sulla base della relazione relativa al controllo effettuato, si riserva di impartire disposizioni cui l'Associazione dovrà uniformarsi nei tempi indicati con

applicazione, se inottemperante alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni.

ART. 13 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria dei locali, così come definiti dall'art. 3 del dpr 380/2001, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte dell'affidatario, come definiti dall'art.9.

Sono a carico dell'Amministrazione le seguenti utenze:

ART. 14 - MANLEVA

Il Comune non è tenuto a rispondere di oggetti, valori, attrezzature lasciate anche temporaneamente negli impianti.

ART. 15 - DANNO VERSO TERZI, RESPONSABILITÀ' E DISCIPLINA

L'Associazione sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente nell'esercizio di attività spettanti in forza del presente affidamento.

ART. 16 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Associazione solleva da ogni responsabilità il Comune per ogni eventuale danno a persone e cose, al proprio personale e/o agli utenti presenti nei locali di cui al presente contratto, in dipendenza delle attività svolte.

A garanzia degli adempimenti derivanti dalla gestione, l'Associazione presenterà al Comune le seguenti garanzie:

- assicurazione di responsabilità civile a copertura dei rischi di danni a terzi derivanti dal possesso e dalla gestione della struttura oggetto del presente contratto, a copertura dei danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali,

nonché per il danneggiamento a cose di terzi, per un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00, presentata con certificato di assicurazione_____;

- assicurazione a copertura dei rischi di danno e incendio per tutte le opere, oggetto di gestione, per un massimale non inferiore euro 500.000,00 presentata con Polizza_____

L'Associazione si impegna a presentare tale polizza al rinnovo della stessa, pena decadenza dell'affidamento.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE

Il presente affidamento non può essere ceduto a pena nullità.

È vietato pena la risoluzione dell'affidamento, sub concedere gli spazi di cui al presente affidamento ad altri soggetti, senza pregiudizio di rivalsa per ogni danno o spesa.

ART. 18 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

L'Associazione avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri collaboratori ed agli altri eventuali soggetti da esso coinvolti, oltre alle norme specificate nel presente affidamento, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze comunali e degli altri enti competenti.

ART. 19 – MODIFICHE

Le disposizioni di cui al presente affidamento, possono essere variate dalle parti al verificarsi di condizioni che possono modificare in modo significativo le condizioni della struttura e le modalità di gestione della stessa o di mutate finalità dei servizi svolti.

ART. 20 - RISOLUZIONE / RECESSO

Il ricorrere di una delle seguenti ipotesi costituisce inadempienza e comporterà la facoltà al Comune di risoluzione del presente affidamento, senza ulteriore formalità della relativa comunicazione mediante raccomandata A.R. o PEC e delle ulteriori modalità indicate dal presente articolo, con salvezza del risarcimento di ogni danno, nei seguenti casi:

- a) per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- b) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- c) in caso di frode, di grave negligenza di reiterate contravvenzioni nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- d) in caso di mancato pagamento alle scadenze indicate all'Art. 6;
- e) in caso di utilizzo dei locali affidati non conforme agli scopi per i quali è attribuito;
- f) nel caso di scioglimento dell'Associazione o di mancato perseguimento degli scopi statutari della stessa;
- g) affido a terzi non autorizzato dei locali oggetto del presente affidamento, sia a titolo oneroso che gratuito;
- h) in caso di ripetuto mancato adempimento agli obblighi di cui al presente atto;

Prima di procedere alla risoluzione anticipata, il Comune richiederà chiarimenti scritti all'Associazione ed assegnerà a quest'ultima un congruo termine per ripristinare la situazione di conformità all'affidamento.

Il Comune consente che l'Associazione possa recedere anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 60 giorni a

mezzo raccomandata A. R. o Posta Elettronica Certificata.

ART. 21 – REVOCA / SOSPENSIONE

Il presente affidamento potrà essere oggetto di revoca anticipata da parte del Comune, rispetto al termine stabilito, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso almeno di 30 giorni da comunicare con raccomandata R.A.

ART. 22 – PENALITA'

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze ovvero violazioni rispetto a quanto previsto dal presente affidamento e manchevolezze nell'esecuzione del servizio, il Comune si riserva la facoltà di applicare delle penali, comprese tra euro 50,00 ed euro 500,00;

L'applicazione della penale per cinque volte costituirà motivo di risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Associazione avrà la facoltà di presentare apposita controdeduzione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta nota.

La penale sarà applicata con apposito atto dirigenziale e sarà comunicata all'Associazione che dovrà provvedere al versamento della stessa entro 10 giorni dal ricevimento.

ART. 23 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Associazione si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., e si impegna altresì a comunicare per iscritto

all'Ufficio Ragioneria del Comune gli estremi identificativi dei conti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ogni modifica relativa ai dati trasmessi va immediatamente comunicata all'Ufficio Ragioneria del Comune.

Il mancato utilizzo degli strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Associazione si obbliga a comunicare al Comune e al Prefetto territorialmente competente, le eventuali inadempienze delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 24 – REFERENTI

L'Associazione nomina quale proprio referente per la gestione dei rapporti in merito all'applicazione delle disposizioni del presente affidamento il sig. _____ e si impegna a comunicare eventuali successive variazioni.

Il Comune, nomina quale direttore dell'esecuzione del contratto il Responsabile ufficio Servizi Sportivi per la verifica dell'esecuzione del presente affidamento.

ART. 25 - SPESE, REGIME FISCALE, REGISTRAZIONE

Sono a carico dell'Associazione tutte le spese contrattuali e gli oneri connessi alla sua stipulazione senza diritto di rivalsa. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

ART. 26 - ELEZIONE DOMICILIO

Per tutti gli effetti del presente affidamento il Comune e l'Associazione eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della stessa

concessione.

ART. 27 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente affidamento, il Foro competente è quello di Milano.

ART. 28 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa infine che il Comune di San Donato Milanese, in qualità di Titolare del trattamento, dichiara, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dei Dati Personali, che i dati personali contenuti nel presente contratto ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel periodo precedente o nel corso della sua esecuzione, ovvero che entreranno nella disponibilità del Titolare, sia direttamente per il tramite dell'Interessato, sia tramite terzi, di qualsiasi tipologia essi siano, verranno trattati dal Titolare allo scopo di gestire il rapporto contrattuale in essere, e dunque per adempiere alle obbligazioni contenute nel presente contratto, nonché per adempiere agli obblighi precontrattuali, contabili, fiscali, amministrativi derivanti dal rapporto in essere o comunque imposti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (art. 6 par. 1 lett b) e c) del Regolamento Europeo 679/2016). Potranno essere trattati anche per adempiere a compiti di interesse pubblico di cui è investito il Titolare (art. 6 lett. e del Regolamento Europeo 679/2016).

Si comunica che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Donato Milanese, contattabile ai seguenti riferimenti:

Telefono: 0252772333 Indirizzo PEC:
protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it

È possibile altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy.rpd@comune.sandonatomilanese.mi.it.

Si informa altresì che il Dirigente ing. Domenico Martini dell'Area Gestione Territorio Urbanistica Ambiente e Opere Pubbliche con provvedimento sindacale n. 92/2022 è stato nominato Responsabile interno del trattamento dei dati personali di competenza della propria area.

Si informa inoltre che i dati:

sono trattati da personale dell'ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell'ente;

potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l'osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico;

sono conservati per il tempo necessario per l'espletamento delle finalità di cui alla presente informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti;

non sono soggetti a trasferimento in paesi terzi o, laddove ne sorgesse la necessità, saranno presenti idonee garanzie.

Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l'eventuale rifiuto potrà determinare

l'impossibilità di dar corso alla stipulazione o all'esecuzione del contratto.

Si informa altresì che il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

È possibile esercitare, in qualsiasi momento e ove possibile, nei casi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016, i diritti previsti per l'interessato ai sensi dell'art. 15-22 del Regolamento Europeo 679/2016, a cui si rimanda, in particolare con riferimento al diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di limitazione ed opposizione al trattamento.

È possibile esercitare detti diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.

È altresì possibile proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In ogni caso si fa riferimento, integrale richiamo ed espresso rinvio alla Informativa sul trattamento dei dati personali che con la sottoscrizione del presente contratto il Responsabile dichiara di aver visionato.

ART. 29 – DISPOSIZIONE FINALE

Il presente affidamento disciplina i rapporti tra il Comune e l'Associazione sulla base della normativa vigente, alla quale le parti fanno espresso rinvio per tutti gli aspetti non specificatamente previsti o disciplinati.

Letto, accettato e sottoscritto

PER IL COMUNE

PER L'Associazione

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

FIRMATO DIGITALMENTE